

Info@arapabruzzo.it
arapabruzzo@pec.it
Codice Fiscale 91127340684
Partita Iva 02083310686

- la ditta PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L., tramite tre invii successivi effettuati con posta certificata del 01/03/2018, registrati al protocollo dell'Ente ai nn. 1874, 1878 e 2002, ha trasmesso la *relazione giustificativa* ai sensi dell'art. 97 del Codice con la seguente documentazione allegata:
 - All. n. 1 quadro riepilogativo
 - All. 2 analisi giustificative
 - All n3 Ance Chieti + OOPP
 - All n. 4 Tabella manodopera metalmeccanici
 - Alle n. 5 Quadro marginalità manodopera
 - All n. 6 Offerte commerciali
 - All n. 7 Libro beni ammortizzabili
 - All n. 8 Sub analisi mezzi
 - All n. 9 Spese generali
 - All n. 10 Itaca
 - All n. 11 Utili di impresa
- con nota prot. n. 3632 del 23/04/2018 il responsabile del procedimento ha richiesto ulteriori chiarimenti alla ditta Pace Rocco, da fornire entro il giorno 04/05/2018, volti a chiarire la coerenza tra quanto asserito nella relazione giustificativa ex art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito Codice), dove l'impresa dichiara l'intenzione di *"procedere in toto con nuove assunzioni specifiche per l'appalto in oggetto"*, e quanto invece previsto nel contratto di avvalimento, dove è indicato che l'impresa ausiliaria metterà a disposizione dell'impresa ausiliata, per tutta la durata dell'appalto, il know how tecnologico e commerciale a mezzo di direttori tecnici e di una squadra tipo.
- la ditta Pace Rocco Costruzioni S.r.l., con nota pec del 04/05/2018, registrata al protocollo dell'Ente al n. 3949 del 04/05/2018, ha specificato, a riscontro di quanto richiesto, che, *"...per la partecipazione alla presente procedura ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento"* e che *"...procederà a subappaltare all'impresa ausiliaria parte delle opere nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell'art. 89 c. 8 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e/o farà ricorso all'istituto del distacco dei lavoratori ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003"*.

Richiamati i seguenti principi guida rinvenibili dalla giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala:

- la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;
- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata, ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo margine di utile d'impresa apprezzabile, tenuto conto che non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- si possono prendere in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale;
- può ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili;
- per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che ne rende possibile il richiamo;
- le spiegazioni di cui all'art. 97 del Codice possono anche riferirsi:
 - a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, le prestazioni ed i servizi o per eseguire i lavori;
 - c) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tutto ciò premesso e considerato il suddetto Responsabile del procedimento e Presidente di gara, completata l'analisi di tutta la documentazione complessivamente trasmessa dalla ditta Pace Rocco Costruzioni, rileva quanto segue.

L'impresa ha fornito, tra gli altri, i preventivi di spesa delle principali apparecchiature elettromeccaniche da fornire in opera, che costituiscono parte importante della commessa.

L'impresa, utilizzando i preventivi di spesa e le singole quantità riportate nelle voci di analisi prezzi di progetto, ha giustificato, con singole analisi, sia i prezzi offerti in sede di gara, utilizzando le stesse quantità di noli e di manodopera indicati nelle voci di analisi dei prezzi di progetto, sia l'importo complessivamente offerto per l'aggiudicazione della gara, producendo apposito documento denominato *Quadro riepilogativo offerta*.

Per i noli l'impresa ha giustificato il possesso di mezzi propri mediante produzione di copia del libro del registro dei beni ammortizzabili. Per i mezzi non disponibili l'impresa ha indicato di voler fare ricorso a noli a freddo, i cui costi sono stati considerati nelle analisi dei prezzi prodotti.

Nell'analisi dei prezzi sono stati considerati i costi propri aziendali della sicurezza, giustificati anche con il metodo Itaca per la verifica della congruità degli oneri aziendali.

La documentazione giustificativa, nel complesso, espone buoni margini di compensazione, avendo assunto anche nell'analisi dei prezzi parametri del 16% per le spese generali e del 5% per gli utili di impresa.

Riguardo alla manodopera l'impresa ha giustificato il relativo costo complessivo assumendo, nelle singole voci di analisi prezzi prodotte, le medesime ore/lavoro indicate negli elaborati di progetto e valutandole con i costi orari della manodopera in vigore dal 1/1/2017 – sezione

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

costruttori edili Ance Chieti, superiori a quelli in vigore per il settore Metalmeccanici ed installatori di impianti. Il costo della manodopera complessivamente valutato è conforme a quello stimato nel progetto.

La ditta ha altresì specificato, a riguardo, che "...procederà a subappaltare all'impresa ausiliaria parte delle opere nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell'art. 89 c. 8 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e/o farà ricorso all'istituto del distacco dei lavoratori ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003".

Il responsabile del procedimento, supportato dai componenti del seggio di gara, dopo attento lavoro di valutazione, **ritiene l'offerta in esame congrua e sufficiente a dimostrare la non anomalia dell'offerta** per i seguenti motivi:

- le giustificazioni presentate risultano adeguate ed esaustive, esenti da vizi d'illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza;
- dalle stesse si rileva la congruità dei costi dichiarati che tengono conto della loro incidenza sull'offerta economica;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, per relazionem, alle giustificazioni presentate dall'Impresa.

Per quanto sopra riportato il Presidente di gara

PROPONE L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

in favore della Ditta PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Lavangone, 73 - Potenza (PZ), P.I. 01601760760 – CCIAA REA n. 120911 - che ha presentato la migliore offerta di ribasso del 29,769% sull'importo a base d'asta di € 971.300,00, di cui € 24.900,00 per costi speciali della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo netto contrattuale di €. **689.566,18** oltre I.V.A., di cui € **664.666,18** oltre I.V.A. per lavori ed € **24.900,00** oltre I.V.A. per costi speciali della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Presidente dispone l'inoltro del presente verbale all'organo competente per l'aggiudicazione definitiva ed alla successiva trasmissione via pec ex art. 76, co. 5 del Codice a tutte le imprese partecipanti alla gara, nonché ne dispone la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente. La proposta di aggiudicazione di cui sopra ha carattere provvisorio e, come previsto agli artt. 32 e 33 del Codice, la successiva adozione di apposito provvedimento/determinazione da parte del competente Organo della stazione appaltante diverrà efficace solo dopo l'esito favorevole della verifica del possesso dei requisiti prescritti in ordine alla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, cui seguirà la stipulazione del contratto d'appalto.

L'aggiudicazione, mentre vincola immediatamente l'impresa aggiudicataria, diverrà vincolante per la stazione appaltante solo dopo che il provvedimento di aggiudicazione è divenuto efficace.

Alle ore 12:30 viene dichiarata conclusa la seduta e di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene, letto e confermato, sottoscritto come in appresso.

Vasto, 04/06/2018


Il Presidente:


Il RUP: Ing. Tommaso Impicciatore

Il Componente del Seggio e segretario:


Ing. Massimiliano Gramenzi

Il Componente del Seggio:


Ing. Nicola Bernabeo